

Publicato il 12/10/2016

N. 06093/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09788/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9788 del 2016, proposto da:

Francesca Anello, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, Fabio Brandi C.F. BRNFBA75B01C352F, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

Francesca Baldo, Rita A. Barbuto, Mariangela Barini, Laura Buttafuoco, Luigi Casuscelli, Nadia Ceraso, Valentina Ceravolo, Vanessa R. Codispoti, Francesca Columbro, Margherita Cugliari, Antonio De Iovanni, Fortunato Evolo, Mirella Facente, Michela Fiorillo, Daniela Fortuna, Lorena Genco, Concetta La Rocca, Annalisa Macrì, Palma Manchi, Rosanna Mannella, Raffaella Marchese, Maddalena Marincola, Ornella Marramao, Wilma Marramao, Deborah Mauro, Grazia Mazzeo, Anita Mazzitelli, Stella Milidoni, Valentina Mobrìci, Cristina Paone, Caterina Papa, Marianna Petrolo, Daniela Pititto, Maria Porretta, Eleonora Pugliese, Vincenza Ritrovato, Maria Angela Romeo, Annamaria Scalamogna, Stefania Scarcia, Caterina Sorbara, Salvatore S. Tino, Pasquale Tripaldi, Patrizia Visciglia, Maria Zagari, Elena Bagala',

rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSSTT66S53D612T, Fabio Brandi C.F. BRNFBA75B01C352F, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e scuole primarie, per il triennio 2014/2017 nonché per il silenzio sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie - risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (ult.: Cons. Stato, Sez. IV

9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora", dato che l'anno scolastico è stato ormai avviato;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, ove non già effettuata alla data della decisione qui adottata, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.

d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO